

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria tecnica

CIRCOLARE N. A22/2000/M0T

Prot. n. 1886/MN/d3

Roma, 14 luglio 2000

OGGETTO: A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A.
 B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.

A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A.

Com'è noto, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico l'obbligo di iscrizione della proprietà insorge all'atto della immatricolazione dei veicoli stessi ancorché, per cause organizzative dei competenti Uffici della M.C.T.C., venga inizialmente rilasciata una carta provvisoria di circolazione (art. 95, comma 1, C.d.S.) (1).

Tuttavia, stante il disposto contenuto nell'art. 93, comma 5, C.d.S. (2), il termine perentorio di 60 giorni entro il quale gli interessati sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di proprietà comincia a decorrere soltanto dal momento dell'emissione della carta di circolazione "definitiva".

Infatti, è con riferimento a quest'ultima data che si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 93, comma 9, C.d.S. (2) (pagamento di una somma di danaro e ritiro della carta di circolazione fino a quando non venga adempiuto l'obbligo omesso).

Scaduto il 60° giorno, il codice assegna un termine di ulteriori 30 giorni entro i quali la formalità di iscrizione deve essere conclusa (cfr. art. 101, comma 3, C.d.S.) (3).

Pertanto, se entro il termine complessivo di 90 giorni dalla data di emissione della carta di circolazione "definitiva" il competente Ufficio del P.R.A. respinge l'istanza di rilascio del certificato di proprietà (es. quando la formalità non possa essere perfezionata per carenza di documentazione o per omesso pagamento delle imposte di trascrizione), gli interessati hanno l'obbligo di restituire le targhe e la carta di circolazione presso l'Ufficio della M.C.T.C. che le ha emesse (art. 101, comma 3, C.d.S.) (3).

Se il predetto obbligo non viene adempiuto, quest'ultimo Ufficio è tenuto a provvedere, su segnalazione del P.R.A., al ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione per il tramite degli organi di Polizia.

Appare appena il caso di sottolineare che le sanzioni previste dall'art. 93, comma 9 (2) e dall'art. 101, comma 4, C.d.S. (3) sono tra loro cumulabili laddove sia accertata la violazione, rispettivamente, degli obblighi sanciti dall'art. 93, comma 5 (2) e dall'art. 101, comma 3, C.d.S. (3); viceversa, salva l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria, non si può procedere al ritiro della carta di circolazione e delle targhe ogni qualvolta gli interessati dimostrino di aver ottemperato, ancorché fuori termine, agli obblighi di trascrizione.

Tutto ciò premesso, è nel quadro della normativa testè illustrata che debbono trovare soluzione una serie di fattispecie che hanno dato luogo a dubbi interpretativi da parte di taluni utenti.

A tale riguardo, si vuol fare riferimento a due ipotesi fondamentali.

Accade, anzitutto, che l'intestatario del veicolo si risolva alla volontaria restituzione della carta di circolazione e delle targhe prima che il veicolo stesso sia iscritto al P.R.A., chiedendo all'Ufficio della M.C.T.C. di provvedere ad una sorta di "radiazione" quando ancora non siano scaduti i termini per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 93, comma 9 (2) e dall'art. 101, comma 4, C.d.S. (3).

Come già chiarito con circolare U.d.G. MOT n. A25 del 16 novembre 1999 (4), detta procedura non appare legittimata da alcuna norma del vigente codice della strada, e pertanto l'interessato è tenuto comunque a richiedere l'iscrizione al P.R.A. per poter ivi procedere a regolare radiazione.

Accade, inoltre, che l'intestatario del veicolo richieda, prima dell'iscrizione al P.R.A., una rettifica della carta di circolazione assumendo che l'immatricolazione è stata erroneamente effettuata a proprio nome mentre, in realtà, proprietario del veicolo è un soggetto diverso.

Anche questa procedura è palesemente illegittima poiché, invero, trova in tal caso applicazione l'art. 245, comma 4, Reg. Es. C.d.S. (5).

Quest'ultima norma, infatti, impone che sia il P.R.A. e non l'Ufficio della M.C.T.C. ad accertare che il proprietario del veicolo sia persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione.

Di modo che, solo a seguito di apposita comunicazione del P.R.A., il quale trasmette contestualmente anche la carta di circolazione, l'Ufficio della M.C.T.C. è legittimato a provvedere, su richiesta del nuovo intestatario, alla reimmatricolazione del veicolo (cd. procedura "G").

Pertanto, l'Ufficio della M.C.T.C. può dar luogo a rettifica della carta di circolazione solo allorché si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l'errore di una cifra della data di nascita (es. 8.8.49 anziché 18.8.49), nonché ogni altro errore di analoga entità.

La rettifica in parola deve essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell'Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data.

Contestualmente, dovrà procedersi anche all'inserimento dei dati rettificati nel sistema informativo e a darne apposita comunicazione al P.R.A.

Si sottolinea, inoltre, che la mera rettifica dei dati anagrafici non equivale ad adozione di un provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l'atto di rettifica sia per la richiesta di correzione dei dati errati.

Per quanto concerne, invece, i diritti previsti dalla legge n. 870/86 (22), occorre distinguere due ipotesi:

- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione (anche attraverso la procedura del "Prenotamotorizzazione"), è comunque dovuto il pagamento della tariffa di L. 10.000, da versare sul c/c postale 9001;
- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell'Ufficio della M.C.T.C., la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.

Alla richiesta di rettifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch'essa in carta semplice e senza autenticazione di firma) nella quale si attesti che i dati anagrafici oggetto di rettifica riguardano la medesima persona intestataria del documento di circolazione, secondo lo schema di cui all'Allegato A alla presente circolare.

Laddove la richiesta sia presentata direttamente dall'interessato, è sempre fatta salva la possibilità di comprovare gli esatti dati anagrafici attraverso l'esibizione di un documento di identità (in corso di validità) che li attesti (art. 5, legge n. 15/68) (6).

Appare infine opportuno chiarire che, in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione delle targhe incorsi prima che il veicolo venga iscritto al P.R.A., deve comunque darsi corso a reimmatricolazione secondo le regole stabilite dagli artt. 95 (1) e 102 C.d.S. (7).

Le istruzioni impartite con la presente circolare sostituiscono quelle già diramate con:

- cap. I - par. 6 della circ. n. 106/61 del 1° gennaio 1962 (8);
- lett. circ. prot. n. 1029/CA58 del 15 marzo 1975 (9);
- circ. n. 62/79 del 2 agosto 1979 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 3) (10);
- lett. circ. prot. n. 3820/4301 del 7 gennaio 1986 (11);
- circ. n. 73/87 del 24 aprile 1987 (12);
- circ. n. 117/88 del 3 agosto 1988 (13);

che sono conseguentemente abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente.

B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.

Con circolare n. 106/61 (8) (par. 3) si è stabilito che per ottenere l'immatricolazione di veicoli è necessario, tra l'altro, presentare due copie della dichiarazione di conformità, di cui la prima destinata agli atti dell'Ufficio M.C.T.C. e l'altra agli usi del P.R.A.

Tale procedura, successivamente estesa anche ai certificati di origine con circolare n. 31/79 (14), prevede la necessità che la seconda copia del documento tecnico sia vistata e data dal funzionario della M.C.T.C. che ha provveduto all'immatricolazione, allo scopo di prevenire possibili comportamenti illeciti da parte dell'utenza.

Le medesime istruzioni sono state, inoltre, impartite con circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 (15) con riferimento al "certificato di conformità CEE" (COC) dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (art. 47, comma 1, lett. b), introdotto dalla direttiva n. 92/53/CEE (16) (concernente l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

Appare opportuno rammentare, infine, che l'Automobile Club d'Italia - Direzione Centrale P.R.A. aveva precisato, con circolare prot. n.11041 del 17 novembre 1995 (17), come le formalità di prima iscrizione della proprietà dei veicoli possano in ogni caso essere espletate anche se la copia del certificato di origine o di conformità non rechi il timbro e la firma del funzionario della M.C.T.C. che ha proceduto all'immatricolazione, purché la "velina" della carta di circolazione sia timbrata e firmata, anche in forma magnetica.

Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, numerosi Uffici periferici hanno segnalato a questa sede la necessità di ridefinire la procedura in esame, alla luce delle vigenti norme del codice della strada nonché delle recenti modifiche intervenute con riferimento al modello di carta di circolazione.

Pertanto, in accordo con l'Automobile Club d'Italia - Direzione Centrale P.R.A. ed allo scopo di pervenire ad una razionale semplificazione delle operazioni di competenza degli Uffici della M.C.T.C. in sede di prima immatricolazione dei veicoli, tenuto conto della evoluzione delle norme in materia e nell'intento di salvaguardare i primari interessi di ordine pubblico coinvolti, si rappresenta quanto segue.

Ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, non si rinvenivano norme che imponessero l'obbligo di predisporre le documentazioni tecniche in parola in duplice esemplare né di predisporre copie conformi o, comunque, vidimate dalla M.C.T.C. destinate per gli usi del P.R.A.

Lo stesso dicasi, in particolare, per il COC, atteso il tenore della citata direttiva n. 92/53/CEE (16), la quale prevede l'emissione di tale documento in un unico esemplare e, pertanto, si ritiene abbia superato anche quanto previsto dalla normativa P.R.A. (cfr. gli artt. 12 e 13 del R.D.L. n. 436/27 (18) e l'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, nonché l'art. 7 del D.M. n. 514/92) (19) laddove si tratti di trascrivere la proprietà di veicoli che siano provvisti non solo del COC ma anche dei "tradizionali" certificati di origine o dichiarazione di conformità.

Inoltre, si rammenta non solo che tutti i dati tecnici relativi ai veicoli omologati ed immatricolati in Italia sono reperibili in qualsiasi momento, e con aggiornamento in tempo reale, presso l'Archivio Nazionale Veicoli (la cui banca dati costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 225 (20) e 226 C.d.S. (21), fonte ufficiale di cognizione di tutti gli elementi in essa contenuti) ma anche nel nuovo modello di carta di circolazione, la cui velina resta destinata agli usi del P.R.A.

Pertanto, in armonia con quanto illustrato, gli Uffici in indirizzo:

- dovranno limitarsi a ritirare ed acquisire agli atti il COC, unitamente all'eventuale relativa dichiarazione per l'immatricolazione (nel caso di veicoli muniti di omologazione comunitaria), o la dichiarazione di conformità (nel caso di veicoli muniti di omologazione nazionale) o il cer-

tificato di origine (nel caso di veicoli non omologati);

- non dovranno procedere al rilascio di copie dei suddetti documenti;
- dovranno rilasciare le copie del nuovo modello di carta di circolazione (cd. veline), destinate agli usi del P. R.A., senza apporvi né timbri né firme, poiché lo stesso originale è, per sua caratteristica, privo di detti elementi.

Limitatamente agli aspetti sin qui trattati, la presente circolare sostituisce le istruzioni impartite con:

- circolare n. 106/61 (par. 3) (8);
- circolare n. 31/79 del 2 maggio 1979 (14);
- circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 (15);

nonché ogni altra disposizione in contrasto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dr.ssa Annamaria Fabretti Longo

Note:

- (1) Vedasi "codice della strada" pag. 095.00.00 o "guida pratica al PRA" pagg. 11.01.00 e 18.02.00.
- (2) Vedasi "codice della strada. pag. 093.00.00 o "guida pratica al PRA" pagg. 11.01.00 e 16.01.00.
- (3) Vedasi "codice della strada. pag. 101.00.00 o "guida pratica al PRA" pag. 16.01.00.
- (4) Vedasi "la motorizzazione 1999" pag. 99491.
- (5) Vedasi "codice della strada" pag. 093.02.00 o "guida pratica al PRA" pag. 11.07.00.
- (6) Vedasi "la motorizzazione 1989" pag. 89171 o "codice della strada" pag. 095.00.01 o "consulenza automobilistica" pag. L.01.00 o "la patente di guida" pag. 85.02.00 o "l'autotrasporto di merci" pag. L.01.00 o "guida pratica al P.R.A." pag. 71.01.00.
- (7) Vedasi "codice della strada" pag. 102.00.00 o "guida pratica al PRA" pag. 18.01.00.
- (8) Vedasi "banca dati ITER" pag. 010247 o "la motorizzazione 1988" pag. 98247.
- (9) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86360 o "guida pratica al PRA" pag. 15.00.01.
- (10) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86356.
- (11) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86001 o "guida pratica al PRA" pag. 52.02.06.
- (12) Vedasi "la motorizzazione 1987" pag. 87209 o "guida pratica al PRA" pag. 15.00.08.
- (13) Vedasi "la motorizzazione 1988" pag. 88303 o "guida pratica al PRA" pag. 15.00.10.
- (14) Vedasi "banca dati ITER" pag. 008761.
- (15) Vedasi "la motorizzazione 1994" pag. 94616.
- (16) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070116.
- (17) Vedasi "banca dati ITER" pag. 025776 o "guida pratica al PRA" pag. 15.00.22.
- (18) Vedasi "banca dati ITER" pag. 013813.
- (19) Vedasi "guida pratica al PRA" pag. 04.01 00.
- (20) Vedasi "codice della strada" pag. 225.00.000 "la patente di guida" pagg. 57.01 00 e 88.01.00 o "consulenza automobilistica" pag. N.01.00.
- (21) Vedasi "codice della strada" pag. 226.00.000 "la patente di guida" pagg. 57.01.00 e 88.02.00 o "consulenza automobilistica" pag. N.01.00.
- (22) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "l'autotrasporto di merci" pagg. D.045 e I.01.00 o "codice della strada" pag. 228.00.01 o "la patente di guida" pag. 82.01.00 o "consulenza automobilistica" pag. D.01.00 o "le revisioni dei veicoli" pag 14 03.00.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AL FINE
DELLA RETTIFICA DEI DATI ANAGRAFICI TRASCRITTI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**

(Art. 2, legge n. 15/68 e art. 1, comma 2, D.P.R. n. 403/98)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in qualità di [1] _____
del veicolo targato _____, consapevole delle responsabilità penali e delle
conseguenze amministrative derivanti dalle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15/68 e art. 11,
comma 3, D.P.R. n. 403/98)

DICHIARA

- che i seguenti dati [2] _____
trascritti sulla carta di circolazione n. relativa al veicolo indicato in premessa sono frutto di
mero errore materiale;
- che i dati esatti sono i seguenti: _____
- che i dati di cui chiede la rettifica riguardano la medesima persona intestataria della carta di
circolazione.

Data _____

firma dei dichiarante [3]

[1] Indicare la qualità di proprietario ovvero il titolo o la carica in base alla quale il dichiarante agisce in nome o per conto dell'impresa, della società, dell'associazione o dell'ente proprietario del veicolo.

[2] Indicare per esteso i dati anagrafici errati.

[3] La firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.